



COMUNE DI BROLO

PROVINCIA DI MESSINA

N. 24 del reg.

Del 08.09.2014

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU

L'anno duemilaquattordici addì otto del mese di settembre alle ore 11,10 e seguenti nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla convocazione in prima adunanza, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

• CONSIGLIERI		P.	A.	CONSIGLIERI	P.	A.
Miraglia	Giuseppe	P		Ricciardo	Maria Carmela	P
Ricciardi	Anna		A	Raffaele Addamo	Antonina	P
Bonina	Marisa	P		Condipodero	Cono	A
Princiotta	Vincenzo	P		Agnello	Ada	P
Arasi	Amedeo	P		Murabito	Basilio	P
Briguglio	Marisa	P		Agnello	Manuel	P
Campo	Valeria	P		Ricciardo	Cono Giuseppe	A
Gentile	Salvatore	P				
Assegnati n. 15	Fra gli assenti sono giustificati (Art. 173 O.R.E.L.) i signori consiglieri				Presenti n. 12	
In carica n. 15					Assenti n. 3	

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Presidente del Consiglio Miraglia Giuseppe
- Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Carmela Stancampiano.

ALLA SEDUTA PARTECIPA			P	A
Ricciardello	Rosaria	Sindaco	P	
Scaffidi L.	Gaetano	Vice Sindaco	P	
Marino	Pietro	Assessore		A
Princiotta	Carmelo	Assessore	P	
Tripi	Antonino	Assessore	P	

Delibera C.C. n.24 del 08.09.2014

Entra in aula il Sindaco Rosaria Ricciardello.

Il Presidente da lettura della proposta di deliberazione e il Vice Sindaco Gaetano Scaffidi Lallaro – Assessore al Ramo – su invito del Presidente, illustra l'argomento chiarendo soprattutto che, pur non essendo stato scritto esplicitamente nella proposta, per espressa previsione di legge per abitazione principale si intendono solo quelle classificate nelle categorie A1, A8 e A9.

Il Consigliere Agnello Manuel, chiesta ed ottenuta la parola, svolge l'intervento riportato nel documento consegnato al Segretario Comunale e allegato alla presente in parte integrante e sostanziale.

In mancanza di altre richieste di intervento, il Presidente invita il Consiglio Comunale a voler procedere alla votazione della suddetta proposta di deliberazione .

Procedutosi a votazione per alzata di mano la proposta di deliberazione viene approvata con n.9 favorevoli e n.3 astenuti (Agnello Ada, Agnello Manuel e Murabito Basilio).

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione che precede, corredata del parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA e CONTABILE reso ai sensi dell'art. 12 della L.R. 23.12.2000, n. 30;

VISTO IL PARERE FAVOREVOLE espresso dal Revisore Unico dei Conti con verbale n.03/2014 del 05.09.2014;

RITENUTA tale proposta di deliberazione, che precede meritevole di approvazione;

VISTO il vigente Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali, approvato con Legge regionale 15/03/1963, n. 16, e s.m.i.;

VISTA la Legge n. 142/90, così come recepita nella Regione Sicilia dalla Legge Regionale 11/12/1991, n. 48, e s.m.i.;

VISTE le LL.RR. n. 23 del 7/09/1998 e n. 30 del 23/12/2000;

VISTO il D.Lgs n. 267 del 18/2000 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto Comunale;

In armonia con l'esito della votazione sopra riportata.

D E L I B E R A

Di approvare la proposta di deliberazione che si allega alla presente in parte integrante e sostanziale .

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione resa in forma palese per alzata di mano dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.16 della L.R. n.44/91 con n.9 voti favorevoli e n.3 contrari (Agnello Ada, Agnello Manuel e Murabito Basilio).

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 26 DEL 04.09.2014

PROPONENTE :ASS. AL RAMO

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU.-

VISTO l'art. 13, comma 1, del [D.L. 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#), che ha anticipato l'istituzione dell'IMU in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012, in base agli artt. 8 e 9 del [D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23](#), in quanto compatibili;

VISTO l'art. 8 del [D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23](#), che istituisce l'IMU;

VISTO l'art. 9 dello stesso [D.Lgs. 23/2011](#) che reca disposizioni relative all'applicazione dell'IMU;

VISTO l'art. 4 del [D.L. 6 marzo 2012, n. 16](#), convertito dalla [legge 26 aprile 2012, n. 44](#);

VISTO l'art. 1 della [Legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), che rende permanente la disciplina dell'IMU, introducendo nuove modifiche alla relativa disciplina;

VISTO l'art. 2 del [D.L. n. 102/2012](#), che prevede nuove forme di agevolazione in materia di IMU;

VISTO l'art. 13, comma 6, del [D.L. 201/2011](#), il quale stabilisce che l'aliquota di base dell'IMU è fissata allo 0,76% e che i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52, del [D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446](#), possono aumentare o ridurre fino ad un massimo di 0,3 punti percentuali;

VISTO l'art. 13, comma 7, del [D.L. 201/2011](#) che stabilisce che l'aliquota per l'abitazione principale e le relative pertinenze è ridotta allo 0,4% che i comuni possono aumentare o diminuire fino a 0,2 punti percentuali;

VISTO l'art. 13, comma 9, del [D.L. 201/2011](#), che consente ai comuni di ridurre fino allo 0,4 % l'aliquota di base per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del [TUIR](#), ovvero quelli relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni; la stessa facoltà può essere esercitata anche relativamente agli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società nonché per gli immobili locati;

VISTO l'art. 1, comma 380, lettera a) della [legge 24 dicembre 2012, n. 228](#), il quale stabilisce che è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 dell'art. 13 del [D.L. 201/2011](#);

VISTO l'art. 1, comma 380, lettera f) della [legge 228/2012](#), il quale prevede che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU di cui all'art. 13 del citato [D.L. 201/2011](#), derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 %, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13;

VISTA la successiva lettera g) in base alla quale i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 %, prevista dal comma 6, primo periodo del citato art. 13 del [D.L. 201/2011](#) per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

VISTE le modifiche introdotte dal [D.L. 6 marzo 2014, n. 16](#), convertito dalla [Legge 2 maggio 2014, n. 68](#);

VISTO l'art. 9-bis, del [D.L. 28 marzo 2014, n. 47](#), convertito in [Legge 23 maggio 2014, n. 80](#);

CONSIDERATO che dal 2014, sono esenti dall'imposta le abitazioni principali e relative pertinenze, escluse quelle appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9, nonché i fabbricati rurali ad uso strumentale;

CONSIDERATO che per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;

CONSIDERATO che nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile;

RILEVATO che per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

VISTO l'art. 13, comma 2, del [D.L. 201/2011](#), il quale dispone che i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

VISTO l'art. 13, comma 2, del [D.L. 201/2011](#), il quale dispone che i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia;

VISTO l'art. 13, comma 2, del [D.L. 201/2011](#), che stabilisce che i comuni possono equiparare all'abitazione principale le unità immobiliari e relative pertinenze concesse in comodato dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo grado (quindi solo da genitori a figli e viceversa) che le utilizzano come abitazione principale limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. L'agevolazione vale per un solo immobile concesso in comodato;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del [D.L. 201/2011](#), dal 2014, l'imposta non si applica alle seguenti fattispecie:

- a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- b) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal [decreto](#) del Ministero delle infrastrutture, di concerto con il Ministero della solidarietà sociale, con il Ministero delle politiche per la famiglia e con quello per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008;
- c) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- d) l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia ad ordinamento civile o militare, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

VISTO l'art. 13, comma 10 del [D.L. 201/2011](#), il quale stabilisce che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare € 200, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

RITENUTO, inoltre, di avvalersi/non avvalersi della facoltà di aumentare l'importo della detrazione per l'abitazione principale;

VALUTATA l'opportunità di elevare l'importo della detrazione per abitazione principale e delle pertinenze fino a concorrenza dell'imposta dovuta e considerando, altresì, che in tale ipotesi il comune non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

VISTO l'art. 9, comma 6-quinquies del [D.L. 10 ottobre 2012, n. 174](#), convertito dalla [legge 7 dicembre 2012, n. 213](#), il quale dispone che l'esenzione dall'IMU di cui all'art. 7, comma 1, lettera i), del [D.Lgs. 504/1992](#) non si applica alle fondazioni bancarie di cui al [decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153](#);

VISTO l'art. 1, comma 169, della [legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), in base al quale gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO il regolamento comunale(IUC) per l'applicazione dell'IMU;

VISTO il [D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267](#);

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente;

Si propone che il consiglio comunale deliberi

I. Di stabilire le aliquote per l'applicazione dell'IMU relativa all'anno 2014, confermano quelle approvate con Delibera di Consiglio Comunale N°42 del 30/10/2012.-

- Seconda casa, box, garage, magazzini,tettoie. case costruite e destinate alla vendita dalle imprese costruttrici.....0,96%
- Abitazione principale + garage, magazzini tettoie (max1 x tipo ..0,40% e detrazione di € 200,00, di €50,00 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni, e di € 100,00 per il nucleo familiare ove è presente un disabile al 100%.
- Laboratori artigiani, palestre, stabilimenti balneari e termali senza fine di lucro.....0,96%
- Collegi, scuole, caserme, prigioni..... 0,96%
- Uffici.....0.96%
- Negozi.....0,96%
- Centri commerciali, cinema-teatri,palestre stabilimenti e termali a fine di lucro,banche, ospedali privati e fabbriche.....0,96%
- Aree edificabili.....0,96%
- Terreni agricoli.....0,96%

II. Di dare atto che la presente delibera avrà effetto dal 1° gennaio 2014;

III. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del comune e la sua trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze - Direzione Federalismo Fiscale.

Brolo , 04.09.2014

Il Responsabile dell'Istruttoria

f.to (Tripi Eleonora)

L'Assessore al Ramo

f.to Scaffidi L. Gaetano)

**PARERI SULLA PROPOSTA SOPRA INDICATA, ESPRESSI AI SENSI DELLA LEGGE N.142/1990
ART.53 E DELLA L.R. N.48/1991:**

PER LA REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE,

IL RESP.DELL'AREA FINANZIARIA

f.to (PASSARELLI DAMIANO)

BROLO, 04.09.2014

Comportando la presente proposta: () impegno di spesa
() diminuzione di entrata
necessita l'espressione di parere per la regolarità contabile.

PER LA REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DELL'AREA

f.to (PASSARELLI DAMIANO)

Il presente verbale, salvo l'ulteriore lettura e approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art.186 dell'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana approvato con Legge Regionale 15 Marzo 1963, numero 16, viene sottoscritto come segue:

Il Consigliere Anziano

f.to Bonina Marisa

Il Presidente

f.to Miraglia Giuseppe

Il Segretario Comunale

f.to D.ssa Carmela Stancampiano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario visti gli atti di ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3.12.1999,n.44, è stata pubblicata all'Albo Pretorio online istituito sul sito istituzionale dell'Ente (art.33 legge n.69/2009 e art.12 L.R.n.5/2011) il giorno 26.09.2014 per rimanervi per 15 gg.consecutivi (art.11,comma1).

L'Addetto alle Pubblicazioni

Il Segretario Comunale

Dalla Residenza Municipale, _____

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di Ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3.12.1991,N.44, è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____ come previsto dall'art.11.

E' divenuta esecutiva il giorno 08.09.2014

☐ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.12, comma 1, L.R.n.44/1991)

X dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi :

X Art.12,comma 2,L.R. 44/91

☐ Art.16 L.R.44/91

Dalla Residenza Municipale ,10.09.2014

Il Segretario Comunale

f.to C. STANCAMPIANO

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Dalla Residenza Municipale

Il Segretario Comunale